

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO.

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze del Comune di Vedano al Lambro quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge.

In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.

Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s.m.i.

Art. 2.

Importo delle sanzioni.

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da Euro 50 a Euro 500 (da Lit. 96.813 a lit 968.135);
2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da Euro 500 a Euro 5.000 (da Lit. 968.135 a lit. 9.681.350);
3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da Euro 100 a Euro 1.000 (da Lit. 193.627 a lit. 1.936.270);
4. violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da Euro 100 a Euro 1.000 (da Lit. 193.627 a lit. 1.936.270);
5. violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da Euro 500 a Euro 5.000 (da Lit. 968.135 a lit. 9.681.350);
6. violazioni al regolamento comunale di polizia urbana così suddivise:
  - da Euro 15 a Euro 150 (da Lit. 29.044 a lit. 290.440) per gli artt. 4-17-18-23-24-28-31a,b-32a,b;
  - da Euro 30 a Euro 300 (da Lit. 58.088 a lit 580.880) per gli artt. 2-5-8-9-11-12-13-15-16-20-21-22-29-30a-33-34;
  - da Euro 60 a Euro 600 (da lit. 116.176 a lit. 1.161.760) per gli artt. 6-7-10-14-19-25-26-27-31c,d-32c-35-36-38-39.
7. in tutti gli altri casi: da Euro 50 a Euro 500 (da lit.96.813 a lit. 968.130).

Art. 3.

Obbligo di rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.

In caso di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal responsabile del servizio, la competenza è del segretario comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

Art. 4

Norme finali

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenute in altri regolamenti o atti comunali.

---